

OGGETTO: TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI AL NON PROFIT

La legge n° 124 del 4.8.2017, all'art. 1 - commi dal 125 al 129, ha previsto un nuovo obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui anche gli enti di terzo settore – che ricevono erogazioni comunque denominate dalla pubblica amministrazione.

In particolare sono interessati gli enti che hanno ricevuto risorse finanziarie o la concessione dell'utilizzo di beni immobili o beni strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di valore complessivo annuo **superiore ad € 10.000,00**.

SOGGETTI OBBLIGATI

I destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

1. Le imprese, ivi comprese le cooperative, anche sociali;
2. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; **le associazioni** e **le fondazioni**, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.

In merito alla seconda categoria, è interessata la quasi totalità degli enti non profit, ivi comprese le associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte o non iscritte nei rispettivi registri tenuti a livello nazionale o regionale.

TIPOLOGIA DI EROGAZIONI

Sono soggette a pubblicità tutte le somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni (Enti territoriali quali Stato, Regioni, Province e Comuni, AUSL, Università, ecc.), intendendosi – nella accezione più ampia - sovvenzioni, contributi, incarichi e prestazioni retribuite a natura corrispettiva, e comunque vantaggi economici di qualunque genere, incluse le somme derivanti dal 5 per mille.

Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO

I destinatari dell'obbligo adempiono all'obbligo in maniera differente, come segue:

1. Le imprese mediante indicazione in Nota Integrativa del bilancio (e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente) dell'esercizio in cui le somme sono state ricevute;
2. Gli enti non profit mediante pubblicazione delle informazioni **sui propri siti o portali digitali**. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Occorre pertanto indicare gli elementi informativi relativi a tutte le singole voci di entrata che, nel periodo di riferimento, hanno cumulativamente concorso al raggiungimento o al superamento del limite di € 10.000,00, anche se unitariamente inferiori a tale importo. Si precisa che il criterio da applicare per le erogazioni è quello **di cassa** e non di competenza.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

A regime la scadenza dell'obbligo è il 28 febbraio per le somme ricevute nell'anno precedente. Il primo termine, pertanto, scadrà il **28 febbraio 2019** per le erogazioni incassate nell'arco **dell'anno 2018**.

SANZIONI

Per le imprese (con esclusione quindi – a parere del consiglio di Stato – degli enti non profit) che non si adeguano a sopraindicati obblighi pubblicitari, è previsto l'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute.